PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

14 aprile 2005 PE 357.603v01-00

EMENDAMENTI 138-198

Progetto di relazione **(PE 357.603v01-00)**
di Michael Cashman
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un «codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone»

Proposta di regolamento (COM(2004) 0391 – C6-0080/2004 – 2004/0127(COD))

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 138
Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un «codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone»	Proposta di regolamento ***del Parlamento europeo e*** del Consiglio che istituisce un «codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone» ***('Codice delle frontiere')***

Or. en

Motivazione

'Codice delle frontiere' ('Borders code') è il titolo usato nella pratica per designare il testo in oggetto. Sarebbe pertanto utile aggiungerlo.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 139
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) Poiché i controlli alle frontiere costituiscono una legittima violazione dei diritti fondamentali, in particolare del diritto alla libera circolazione, tali controlli dovrebbero essere condotti in modo tale da rispettare pienamente la dignità umana. L'attuazione del controllo alle frontiere dovrebbe essere effettuata in modo professionale e cortese ed essere proporzionata all'obiettivo da conseguire.

Emendamento presentato da Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Emendamento 140
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) Dato che il presente regolamento mira, in ultima istanza, a garantire i diritti e le libertà delle persone nonché la loro sicurezza, si deve tenere conto del fatto che questi diritti e queste libertà, nonché l'integrità fisica e la vita delle persone, sono esposti a gravi pericoli quando talune vie non coperte da posti di frontiera convenzionali, come possono essere determinati punti terrestri o del litorale europeo, sono utilizzate in maniera illegale e clandestina per l'attraversamento di frontiere.

Or. es

Motivazione

La realtà dimostra che le reti di trafficanti di esseri umani utilizzano canali di entrata che normalmente non sono posti di frontiera. È pertanto importante fare riferimento a tale problema nella relazione.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 141
Considerando 15

(15) In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico**,** la sicurezza interna ***o la salute pubblica*** di uno Stato membro, anche quest'ultimo deve avere facoltà di ripristinare temporaneamente i controlli alle sue frontiere. Occorre stabilire le condizioni e le procedure a tal fine, per rimarcare il carattere di eccezionalità di un provvedimento in tal senso e salvaguardare la proporzionalità della misura di reintroduzione dei controlli.	(15) In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico ***o per*** la sicurezza interna di uno Stato membro, anche quest'ultimo deve avere facoltà di ripristinare temporaneamente i controlli alle sue frontiere. Occorre stabilire le condizioni e le procedure a tal fine, per rimarcare il carattere di eccezionalità di un provvedimento in tal senso e salvaguardare la proporzionalità della misura di reintroduzione dei controlli.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 20.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 142
Considerando 19 bis (nuovo)

	(19 bis) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[1] si applica ai documenti ricevuti dalle istituzioni in applicazione del presente regolamento.
	----------
	[1] GU L 145 del 31/5/2001 pag. 43.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 143
Considerando 21

(21) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi che sono riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso è attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione	(21) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi che sono riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ***e dalla Convenzione europea sulla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà***

internazionale e di non respingimento.	***fondamentali***. Esso è attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire che vanno considerati anche i diritti sanciti dalla CEDU ed in particolare dal suo articolo 14.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 144
Considerando 25 bis (nuovo)

	(25 bis) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen nel quadro dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[1] che rientra nello spazio di cui all'articolo 1, lettera g) della decisione 1999/437/CE[2] in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 2004/860/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo.[3]

Emendamento presentato da Gérard Deprez

Emendamento 145
Articolo 2, punto 3

3) *«volo interno»*: qualunque volo ***in provenienza esclusiva dai territori*** degli Stati membri o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo;	3) *«volo interno»*: qualunque volo ***tra aeroporti o aerodromi situati nel territorio*** degli Stati membri o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo;

Or. fr

Motivazione

La formulazione proposta è più chiara e previene eventuali equivoci. Un volo con destinazione esclusiva nei territori degli Stati membri e senza atterraggio nel territorio di uno Stato terzo, di cui nel testo iniziale, potrebbe anche essere decollato da un aeroporto situato al di fuori del territorio degli Stati membri.

Emendamento presentato da Tatjana Ždanoka Michael Cashman

Emendamento 146
Articolo 2, punto 7, lettera b bis) (nuovo)

b bis) i titolari di passaporti per stranieri, apolidi e non cittadini, rilasciati da uno Stato membro;

Or. en

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 147
Articolo 2, punto 7 bis) (nuovo)

7 bis) "minaccia alla salute pubblica": qualsiasi malattia con potenziale epidemico, secondo la definizione dei pertinenti strumenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché esse siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante;

Or. en

Motivazione

Modifica dell'emendamento 17 al fine di adeguarne il testo alle disposizioni dell'articolo 29 della direttiva 38/2004.

Emendamento presentato da Gérard Deprez

Emendamento 148
Articolo 2, punto 8

8) *«valico di frontiera»*, ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne***, terrestri, marittime o aeree***;	8) *«valico di frontiera»*, ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne;

Or. en

Motivazione

Le frontiere esterne sono già definite in maniera precisa all'articolo 2, paragrafo 2, ed è quindi superfluo precisarne i vari tipi.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 149
Articolo 2, punto 9 bis (nuovo)

	9 bis) "seconda linea di controllo" controllo minimo o esauriente effettuato in un luogo specifico, separato dalla prima linea in cui vengono controllati tutti i viaggiatori;

Emendamento presentato da Gérard Deprez

Emendamento 150
Articolo 4, paragrafo 2, lettera e)

e) per persone o gruppi di persone, a causa di una necessità di carattere particolare, purché esse siano in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione nazionale e purché non ostino ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna degli Stati membri. ***Tali autorizzazioni possono essere rilasciate soltanto se le persone richiedenti presentano i documenti necessari all'attraversamento della frontiera.***	e) per persone o gruppi di persone, a causa di una necessità di carattere particolare, purché esse siano in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione nazionale e purché non ostino ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna degli Stati membri.

Or. fr

Motivazione

La seconda frase non è necessaria: se le persone considerate sono in possesso delle autorizzazioni richieste vuol dire che hanno presentato i documenti necessari.

Emendamento presentato da Gérard Deprez

Emendamento 151
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto;	b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto ***a norma del regolamento (CE) n. 539/2001, o essere in possesso di un permesso di soggiorno valido***;

Or. en

Motivazione

Occorre prevedere l'esenzione dalla presentazione del visto per i titolari di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro.

Emendamento presentato da Gérard Deprez

Emendamento 152
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

c) ***esibire, se necessario, i*** documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto, ***compresa la prova di un'assicurazione per il viaggio,*** e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;	c) ***essere in possesso di*** documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto, e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta è più chiara ed è volta ad evitare eventuali equivoci. Inoltre l'assicurazione per il viaggio non deve far parte dei documenti da presentare.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 153
Articolo 5, paragrafo 3

3. La valutazione dei mezzi di sussistenza si effettua in funzione dello scopo del soggiorno e con riferimento ai prezzi medi in materia di vitto e alloggio. Gli importi di riferimento fissati annualmente da ciascuno Stato membro figurano all'allegato III.	3. La valutazione dei mezzi di sussistenza si effettua in funzione dello scopo***, della durata e delle condizioni*** del soggiorno***. Qualora un cittadino di un paese terzo soggiorni presso un ospite, è sufficiente una lettera di garanzia da parte di quest'ultimo. Qualora invece un cittadino di un paese terzo non soggiorni presso un ospite, i mezzi di sussistenza saranno valutati*** con riferimento ai prezzi medi in materia di vitto e alloggio ***in sistemazione economica moltiplicati per i giorni di soggiorno. La presunzione di disponibilità dei mezzi in quantità necessaria, si basa sul possesso di contanti, assegni di viaggiatori ("traveller's cheque"), carte di credito e dichiarazioni di avallo in possesso del cittadino di paesi terzi.***

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda l'ultima frase: questa disposizione non ha luogo di trovarsi all'Allegato II; dato il suo contenuto è meglio inserirla all'articolo 5, paragrafo 3.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 154
Articolo 5, paragrafo 3 ter (nuovo)

	3 ter. I cittadini di paesi terzi sono informati sui documenti e i mezzi finanziari che devono essere in grado di presentare al valico di frontiera. Nel caso di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001, la missione diplomatica o la sede consolare che rilascia il visto informa i cittadini in questione dell'obbligo di portare con sé copie di tutti i documenti richiesti per la domanda di visto. Nel caso di cittadini di

paesi terzi esenti dall'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001, le rappresentanze degli Stati membri nei paesi elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 comunicano con mezzi idonei l'elenco dei documenti precisati all'allegato II del presente regolamento e le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis.

Or. de

Motivazione

Oltre alle informazioni sui documenti da presentare, occorre anche segnalare quale dotazione finanziaria è richiesta al cittadino di un paese terzo, poiché gli importi previsti dagli Stati membri differiscono notevolmente e mezzi insufficienti costituiscono un motivo per negare l'ingresso.

Emendamento presentato da Ewa Klamt e Manfred Weber

Emendamento 155
Articolo 6, paragrafo 1

1. La circolazione transfrontaliera alle frontiere esterne è sottoposta al controllo delle guardie di frontiera nazionali. Il controllo è effettuato in base ai paragrafi 2 e 3.	1. La circolazione transfrontaliera alle frontiere esterne è sottoposta al controllo delle guardie di frontiera nazionali. Il controllo è effettuato in base ai paragrafi 2 e 3. ***Il controllo è effettuato dalle autorità di ciascuno Stato membro, in conformità con la legislazione nazionale. Può riguardare anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano la frontiera. Per effettuare i controlli alla frontiera i funzionari che esercitano mansioni di polizia di frontiera possono utilizzare strumenti tecnici nonché procedere a una verifica tecnica approfondita dei documenti di viaggio presentati e alla consultazione delle banche dati nazionali ed europee, nella misura in cui esistano le condizioni necessarie.***

Or. de

Motivazione

Frasi 3 e 4 (nuove): la proposta della Commissione prevede una formulazione pressoché identica al paragrafo 2. I presentatori ritengono che, ai fini della sistematicità legislativa, tali disposizioni vadano integrate nel paragrafo 1, il quale contiene principi applicabili a tutte le categorie di controlli (ingresso, uscita, controllo di persone che beneficiano del diritto comunitario, controllo di cittadini di paesi terzi, controlli minimi, controlli rafforzati, ecc.).

Frase 5: la disposizione è volta a garantire che a tutte le frontiere esterne dell'UE i controlli siano svolti in modo quanto più uniforme possibile. A tal fine occorre indicare nel regolamento le misure e i mezzi essenziali ai quali ricorrere regolarmente nel corso di un controllo alla frontiera.

Emendamento presentato da Ewa Klamt e Manfred Weber

Emendamento 156
Articolo 6, paragrafo 2, commi 2 e 2 bis (nuovo)

Il controllo effettuato da ciascuno Stato membro in conformità con la propria legislazione, specialmente per quanto riguarda la perquisizione. Il controllo può riguardare anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano la frontiera.	***Un controllo minimo consiste nella verifica rapida e mirata dell'autenticità dei documenti che consentono al legittimo titolare di attraversare la frontiera nonché nella verifica di eventuali indizi dell'esistenza di un documento falso o falsificato.*** ***I controlli minimi possono inoltre comprendere la consultazione di dati su persone o cose nei sistemi d'informazione nazionali o europei.***

Or. de

Motivazione

Ai fini della sistematicità legislativa, le disposizioni soppresse in questo emendamento vanno integrate nel paragrafo 1 (cfr. emendamento Klamt/Weber all'articolo 6, paragrafo 1).

Il comma 2 è volto a garantire che a tutte le frontiere esterne dell'UE i controlli minimi siano svolti sulla base di standard quanto più possibile uniformi per quanto riguarda la verifica dei documenti d'identità presentati.

Comma 2 bis: al fine di sventare i pericoli e perseguire i crimini con efficacia occorre che la polizia di frontiera disponga almeno della possibilità di consultare regolarmente i sistemi d'informazione nazionali ed europei (ad esempio SIS), al momento dell'ingresso e dell'uscita di persone, anche di quelle che beneficiano del diritto comunitario. Limitare i controlli minimi alla constatazione della cittadinanza e alla verifica dell'autenticità dei documenti

consentirebbe, ad esempio, a ricercati o a persone scomparse di attraversare in qualsiasi momento le frontiere esterne dell'UE senza dare alla guardia di frontiera la benché minima possibilità di verificare l'elenco dei ricercati. In queste condizioni, si ridurrebbe di molto, ad esempio, anche il valore del mandato d'arresto europeo. Tra l'altro, la regolare consultazione dei sistemi d'informazione interferirebbe ben poco nella libera circolazione o nella libertà di viaggiare delle persone che godono del diritto comunitario.

Emendamento presentato da Gérard Deprez

Emendamento 157
Articolo 6, paragrafo 2, comma 2

Il controllo effettuato da ciascuno Stato membro in conformità con la propria legislazione, specialmente per quanto riguarda la perquisizione. ***Il*** controllo può riguardare anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano la frontiera.	***Il controllo minimo consiste nella verifica semplice e rapida della validità del documento o dei documenti che consentono l'attraversamento della frontiera e della presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione. Tale*** controllo può riguardare anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano la frontiera. ***Il controllo minimo è di norma per i beneficiari del diritto comunitario, salvo in presenza di gravi indizi che la persona interessata rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica dello Stato membro.***

Or. en

Motivazione

Il controllo minimo alle frontiere esterne implica necessariamente un controllo dell'autenticità dei documenti, compreso per beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione, in quanto tra questi vi sono purtroppo individui ricercati dalle autorità giudiziarie. In caso di grave dubbio, la guardia di frontiera deve essere abilitata a verificare l'autenticità dei documenti e a sincerarsi che il titolare non sia oggetto di una segnalazione.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 158
Articolo 6, paragrafo 3, lettera b)

b) ***l'individuazione e la prevenzione di minacce per la sicurezza interna, l'ordine pubblico e la salute pubblica degli Stati membri, nonché la constatazione di reati, in particolare attraverso la consultazione diretta delle segnalazioni di persone e oggetti integrati*** nel sistema d'informazione Schengen (SIS) e negli archivi nazionali di ricerca.	b) ***la verifica se la persona, il suo veicolo e gli oggetti da essa trasportati costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Tale verifica comporta in particolare la consultazione diretta dei dati e delle segnalazioni relativi alle persone e agli oggetti contenuti*** nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) e negli archivi nazionali di ricerca ***e, se del caso, l'attuazione della condotta da adottare riguardo a tale segnalazione. Qualora, consultando il SIS, si constati l'esistenza di una segnalazione in base agli articoli da 95 a 100 della Convenzione di Schengen, si attuerà immediatamente la condotta da eseguire che apparirà sullo schermo***.

Or. en

Motivazione

Correzione tecnica: da 95 a 100 e non "e".

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 159
Articolo 6, paragrafo 4 bis (nuovo)

	4 bis. Ai cittadini di paesi terzi sottoposti a un secondo controllo approfondito viene immediatamente fornito un foglio informativo che illustra lo scopo e la procedura di tale controllo, compresa la possibilità di cui all'articolo 6, paragrafo 4. Il modello di foglio informativo è disponibile in tutte le lingue ufficiali della Comunità e delle Nazioni Unite, nonché nelle lingue dei paesi confinanti con l'Unione europea. Al termine di un secondo controllo approfondito, le persone interessate ricevono una nota esplicativa che riporta il motivo per il quale sono state sottoposte a un secondo controllo, il nome dei funzionari che hanno richiesto ed

effettuato il secondo controllo e il timbro del valico di frontiera. La nota è redatta nella lingua del paese e, se richiesto dal cittadino del paese terzo, in inglese.

Or. de

Motivazione

Le modifiche rispetto alla proposta del relatore sono un semplice chiarimento.

Emendamento presentato da Rosa Díez González

Emendamento 160
Articolo 6, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Ai cittadini di paesi terzi sottoposti a un secondo controllo approfondito viene fornito subito un foglio informativo che indica oggetto e procedura di tale controllo. Questo foglio standard dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue ufficiali della Comunità e delle Nazioni Unite nonché nelle lingue dei paesi limitrofi dell'Unione europea. Al termine del controllo approfondito, agli interessati viene consegnata una nota esplicativa dei motivi del controllo, corredata dell'identificazione professionale degli agenti che hanno chiesto e effettuato il controllo nonché del sigillo del valico di frontiera.

Or. es

Emendamento presentato da Gérard Deprez

Emendamento 161
Articolo 6, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. I controlli dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione vengono effettuati a norma della direttiva 2004/38/CE.

Or. en

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 162
Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione delle disposizioni relative all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio entro la fine del 2008.

Or. en

Motivazione

L'articolo 5 del regolamento del Consiglio (CE) 2133/2004 prevede che la Commissione riferisca solamente al Consiglio. Poiché ora il Parlamento è colegislatore in questo settore, la Commissione è tenuta a riferire anche al Parlamento. Il relatore potrebbe essere d'accordo sull'integrazione del regolamento ((CE) n. 2133/2004) relativo all'apposizione di timbri nel presente testo a condizione che l'emendamento in oggetto possa essere accolto. Al contempo non sarebbero richieste altre modifiche a questo regolamento.

Emendamento presentato da Rosa Díez González

Emendamento 163
Articolo 10 ter (nuovo)

Articolo 10 ter

Risorse per i controlli di frontiera

1. I controlli di frontiera previsti dal presente regolamento sono effettuati dai servizi degli Stati membri responsabili della sorveglianza delle frontiere, ai sensi della legislazione nazionale e del presente regolamento.

2. Il diritto nazionale investe le guardie di frontiera che assolvono tale compito dei poteri di polizia di frontiera, con facoltà di avviare procedimenti penali.

I servizi nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere dispongono di

professionisti specializzati e adeguatamente formati. Gli Stati membri garantiscono che le guardie di frontiera ricevano una formazione in diritto comunitario avente attinenza con il settore dei controlli di frontiera e con i diritti fondamentali. Gli Stati membri fanno altresì in modo che tutte le guardie di frontiera che assolvono i propri compiti ai valichi di frontiera autorizzati parlino almeno due lingue aventi attinenza con il loro lavoro. Gli Stati membri incoraggiano l'apprendimento di più lingue da parte delle guardie di frontiera.

4. Gli Stati membri devono impiegare personale e risorse adeguate per i controlli alle frontiere esterne a norma del presente regolamento, in modo da garantire controlli efficaci ed efficienti a tali frontiere. I servizi responsabili della sorveglianza delle frontiere fanno in modo che i viaggiatori non debbano subire ritardi eccessivi.

5. All'allegato IX figura l'elenco dei servizi nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere, ai sensi della legislazione nazionale di ciascuno Stato membro.

6. Ai fini di un efficace controllo delle frontiere, gli Stati membri devono garantire una stretta e permanente cooperazione tra tutti i servizi nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere.

Or. es

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 164
Articolo 10 ter, paragrafo 3 (nuovo)

3. I servizi nazionali incaricati di compiti di guardia di frontiera devono essere costituiti da professionisti specializzati e debitamente formati. Gli Stati membri garantiscono che tutte le guardie di frontiera ricevano una formazione sulla normativa comunitaria pertinente nel settore dei controlli di

	frontiera e dei diritti fondamentali. Gli Stati membri garantiscono altresì che le guardie di frontiera che esercitano le loro funzioni presso i valichi autorizzati parlino almeno due lingue pertinenti al loro lavoro. Gli Stati membri incoraggiano le guardie di frontiera ad imparare più lingue e promuovono tale apprendimento.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri devono promuovere attivamente l'apprendimento e la conoscenza di lingue straniere, ad esempio tramite incentivi finanziari o di carriera, al fine di garantire controlli rapidi e agevoli alle frontiere.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 165
Articolo 11, paragrafo 3

3. ***Il rifiuto d'ingresso è una decisione motivata d'applicazione immediata, applicabile, se del caso, dallo spirare del termine previsto dalla legislazione nazionale,*** adottata dall'organo competente secondo il diritto nazionale ***che indica le modalità di ricorso.***	3. ***Prima di prendere una decisione finale sul rifiuto dell'ingresso, la guardia di frontiera responsabile chiede un secondo parere ad un superiore. L'ingresso può essere negato solamente mediante una decisione motivata che indichi i motivi precisi del rifiuto. La decisione è*** adottata dall'organo competente secondo il diritto nazionale. ***La sua applicazione è immediata. Qualora lo ritengano opportuno, gli Stati membri sospendono l'entrata in vigore della decisione.*** ***Le persone cui viene rifiutato l'ingresso hanno il diritto di fare ricorso. L'organo autorizzato a rifiutare l'ingresso secondo il diritto nazionale correda il provvedimento di una spiegazione scritta e orale delle modalità di ricorso.*** ***Gli Stati membri nominano i rappresentanti incaricati di rappresentare nella procedura di ricorso i cittadini di paesi terzi che lo desiderino. Qualora in sede di ricorso si concluda che la decisione***

	di rifiutare l'ingresso è infondata, il cittadino del paese terzo ha diritto ad un risarcimento da parte dello Stato membro responsabile del danno subito.
Il modello uniforme di rifiuto d'ingresso figura all'allegato VIII, parte B. Il cittadino di un paese terzo interessato accusa ricevuta della decisione a mezzo del suddetto formulario.	Il modello uniforme di rifiuto d'ingresso figura all'allegato VIII, parte B. Il cittadino di un paese terzo interessato accusa ricevuta della decisione a mezzo del suddetto formulario.

Or. de

Motivazione

La decisione in merito alla procedura di ricorso a disposizione dei cittadini di paesi terzi e a chi possa essere il loro rappresentante va lasciata agli Stati membri.

Emendamento presentato da Gérard Deprez

Emendamento 166
Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Fatte salve le competenze dell'Agenzia, gli Stati membri possono proseguire nella cooperazione a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, incluso lo scambio di funzionari di collegamento, laddove tale cooperazione integra l'azione dell'Agenzia.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri deve in tempi rapidi diventare pienamente operativa. A tale scopo, gli Stati membri devono fornire ad essa le informazioni necessarie e assumere una condotta corretta in materia di cooperazione, di scambi, di migliori prassi e di attuazione di standard comuni.

Emendamento presentato da Gérard Deprez

Emendamento 167
Articolo 14, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa compromettere il funzionamento dell'Agenzia o il conseguimento dei suoi obiettivi.

Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia sulla cooperazione operativa di cui al paragrafo 2 bis.

Or. en

Emendamento presentato da Gérard Deprez

Emendamento 168
Articolo 14, paragrafo 2 quater (nuovo)

2 quater. Gli Stati membri assicurano la formazione sulle norme riguardanti i controlli di frontiera. In proposito, si tiene conto degli standard comuni che in materia di formazione sono stati stabiliti e ulteriormente sviluppati dall'Agenzia di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento presentato da Ewa Klamt e Manfred Weber

Emendamento 169
Articolo 19, lettera a)

a) l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti in applicazione della legislazione di ciascuno Stato membro, sempre che ***i*** controlli alla frontiera ***interna, in una zona dell'entroterra vicino alla frontiera o in determinate zone frontaliere siano effettuati con modalità ed obiettivi identici a quelli applicabili in tutto il territorio nazionale, soprattutto per quanto riguarda la frequenza e l'intensità;***	a) l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti in applicazione della legislazione di ciascuno Stato membro, sempre che ***l'esercizio di tali competenze non abbia lo stesso effetto dei*** controlli alla frontiera***; ciò vale anche per le zone frontaliere. Ai sensi del primo capoverso, l'esercizio delle competenze di polizia non deve essere equiparato all'attuazione dei controlli alla frontiera, in particolare se le misure di polizia*** ***i) sono prese per un motivo diverso dall'imminente o già avvenuto attraversamento della frontiera da parte della persona da controllare;***

ii) sono basate su informazioni o esperienze di carattere generale, di cui la polizia dispone, sull'esistenza di eventuali pericoli per la pubblica sicurezza o di fenomeni criminali;

iii) si differenziano, per concezione e attuazione, dal controllo sistematico delle persone alle frontiere esterne;

iv) sono fondamentalmente attuate in base al principio del controllo a campione.

Ferma restando l'attuazione di misure volte a perseguire violazioni concrete del diritto penale o a scongiurare pericoli concreti per la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico di uno Stato membro, le competenze di polizia possono essere esercitate anche per combattere la criminalità transfrontaliera o verificare la legittimità del soggiorno di una persona sul territorio nazionale.

Or. de

Motivazione

Il testo presentato dalla Commissione non tiene sufficientemente conto della separazione, sancita dai trattati europei, tra la sovranità degli Stati membri e il regime frontaliero comunitario. Di conseguenza il testo non chiarisce a sufficienza in cosa si differenziano i controlli alle frontiere interne, che non sono ammessi, dai controlli generali della polizia su tutto il territorio nazionale, comprese le zone frontaliere, che sono legittimi. L'emendamento risolve le suddette carenze. In particolare, esso concretizza, tramite esempi, i parametri determinanti per l'intervento della polizia.

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 170
Articolo 19, lettera a)

a) l'esercizio ***delle competenze di polizia*** da parte delle autorità competenti in applicazione della legislazione di ciascuno Stato membro, ***sempre che i controlli alla frontiera interna, in una zona dell'entroterra vicino alla frontiera o in determinate zone frontaliere siano effettuati con modalità ed obiettivi identici a quelli applicabili in tutto il territorio nazionale, soprattutto per quanto riguarda***	a) l'esercizio da parte delle autorità competenti, ***nelle condizioni determinate dalla*** legislazione ***nazionale*** di ciascuno Stato membro, ***in una zona prossima alla frontiera terrestre interna, dei poteri di polizia e di controlli, al fine di ricercare e accertare infrazioni relative all'ingresso e al soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato membro interessato, con riserva che tali controlli non presentino un***

la frequenza e l'intensità;	***carattere permanente***;

Or. fr

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 171
Articolo 20

1. Uno Stato membro può ripristinare, per un periodo limitato ad una durata massima di trenta giorni, i controlli di frontiera alle sue frontiere interne in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico***, la salute pubblica*** o la sicurezza interna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 o, in caso d'urgenza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22. L'estensione e la durata di tali controlli non devono eccedere quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.	1. Uno Stato membro può ripristinare, per un periodo limitato ad una durata massima di trenta giorni, i controlli di frontiera alle sue frontiere interne in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 o, in caso d'urgenza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22. L'estensione e la durata di tali controlli non devono eccedere quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.
2. Quando le esigenze d'ordine pubblico ***[, della salute pubblica]*** o della sicurezza interna persistono al di là di trenta giorni, lo Stato membro può mantenere controlli di frontiera giustificati dalle stesse motivazioni indicate al paragrafo 1 e che tengano conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a trenta giorni, conformemente alla procedura di cui all'articolo 23.	

Or. en

Motivazione

La Commissione propone di aggiungere l'espressione "minaccia alla salute pubblica" alle ragioni che giustificano il ripristino dei controlli alle frontiere interne. Si tratta di un elemento completamente nuovo, finora non previsto dalla Convenzione Schengen, dal Manuale Comune in vigore o dalla decisione del Comitato esecutivo Schengen del 20 dicembre 1995 (SCH/Com-ex (95) 20, riv. 2).

La Commissione giustifica tale proposta "poiché tale condizione è stata inserita anche all'articolo 5 fra le condizioni d'ingresso" (cfr. motivazione). Questa aggiunta all'articolo 5 sembra giustificarsi per il fatto che conformemente alla direttiva 2004/38 e in considerazione

di circostanze molto particolari, può sembrare che sia una condizione per l'ingresso dei cittadini UE.

Tuttavia, c'è differenza tra una "minaccia alla salute pubblica" come motivo per negare l'ingresso a una singola persona e la "minaccia alla salute pubblica" come motivo per ripristinare controlli alle frontiere interne che investirebbero tutte le persone che desiderano attraversare la frontiera interna.

Se nel primo caso è semplice ravvisare il vantaggio di aggiungere l'espressione "minaccia alla salute pubblica" in quanto motivo di rifiuto (a una persona affetta da una malattia molto grave che può facilmente contagiare molte altre persone non dovrebbe essere consentito l'ingresso nella zona Schengen), ciò non è così evidente per quanto riguarda il ripristino dei controlli alle frontiere interne: se nel territorio di uno Stato membro dovesse scoppiare una tale malattia, la reazione appropriata sarebbe, ad esempio, di porre in quarantena le persone ammalate, in un ospedale o in alcuni edifici completamente isolati. E' difficile immaginare che in un tale caso i controlli alle frontiere interne debbano essere ripristinati per operare controlli sanitari sui viaggiatori (se "la minaccia alla salute pubblica" serve per giustificare il ripristino dei controlli, ciò ha senso solo se i controlli mirano esclusivamente a individuare tale minaccia).

Un altro caso è quello del lavoratore che rientra da un paese terzo in cui era scoppiata una malattia contagiosa a carattere epidemico (ad esempio la SARS in Cina). In tal caso il lavoratore arriva alla frontiera esterna nell'area Schengen.

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 172
Articolo 21, paragrafo 1, alinea

1. ***Quando*** uno Stato membro ***intende*** ripristinare i controlli alle frontiere interne ***a norma dell'***articolo 20, paragrafo 1, ***ne dà immediata comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione fornendo*** le informazioni seguenti:	1. ***Qualora*** uno Stato membro ***decida di*** ripristinare i controlli ***di frontiera*** alle ***sue*** frontiere interne ***conformemente all'***articolo 20, paragrafo 1, ***esso deve indicare agli altri Stati membri in seno al Consiglio e alla Commissione, quanto prima possibile,*** le informazioni seguenti:

Or. fr

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 173
Articolo 21, paragrafo 2

2. A seguito della notifica dello Stato membro interessato, ed in vista della consultazione prevista al paragrafo 3, la Commissione emette un parere.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 174
Articolo 21, paragrafo 3

3. Le informazioni previste al paragrafo 1, ***nonché il parere di cui al paragrafo 2,*** sono oggetto di una consultazione tra lo Stato richiedente, gli altri Stati membri in seno al Consiglio e la Commissione ***in particolare*** al fine di organizzare, se necessario, ogni forma di cooperazione reciproca tra gli Stati membri ***ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all'origine del ripristino dei controlli ed ai rischi per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica.*** ***La consultazione di cui sopra dovrà avere luogo almeno quindici giorni prima della data prevista per la reintroduzione dei controlli.***	3. Le informazioni previste al paragrafo 1, ***(soppressione)*** sono oggetto di una consultazione tra lo Stato richiedente, gli altri Stati membri in seno al Consiglio e la Commissione ***(soppressione)*** al fine di organizzare, se necessario, ogni forma di cooperazione reciproca tra gli Stati membri ***(soppressione)***.

Or. fr

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 175
Articolo 21, paragrafo 4

4. I controlli possono essere ripristinati soltanto dopo la consultazione di cui al paragrafo 3.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber

Emendamento 176
Articolo 21, paragrafo 1, alinea

1. Quando uno Stato membro intende	1. Quando uno Stato membro intende

ripristinare i controlli alle frontiere interne a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, ne dà immediata comunicazione agli altri Stati membri ***e*** alla Commissione fornendo le informazioni seguenti:	ripristinare i controlli alle frontiere interne a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, ***informa immediatamente il Parlamento europeo e*** ne dà immediata comunicazione agli altri Stati membri***, nonché chiede*** alla Commissione ***di decidere,*** fornendo le informazioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Trattasi del "quadro di controllo" per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di "libertà, sicurezza e giustizia" nell'Unione cui si è fatto riferimento a proposito della presentazione, da parte della Commissione, di uno strumento giuridico entro il 2001, in vista della comunitarizzazione dell'articolo 2 della Convenzione Schengen. Nella sua risposta a un'interrogazione scritta (E-0846/04), la Commissione precisa di continuare ad essere convinta che sia necessaria la comunitarizzazione dell'articolo 2 della Convenzione Schengen e annuncia la propria intenzione di procedere a tale incombenza nel quadro della proposta di regolamento in esame. La proposta formulata dalla Commissione non è soddisfacente e non può essere ritenuta come una comunitarizzazione effettiva dell'articolo 2 della Convenzione Schengen.

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber

Emendamento 177
Articolo 21, paragrafo 2

2. A seguito della notifica dello Stato membro interessato, ed in vista della ***consultazione*** prevista al paragrafo 3, la Commissione ***emette un parere***.	2. A seguito della notifica dello Stato membro interessato ***agli altri Stati membri e alla richiesta rivolta alla Commissione***, ed in vista della ***decisione*** prevista al paragrafo 3, la Commissione***, dopo aver informato il Parlamento europeo, decide sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato, previa consultazione degli altri Stati membri. Laddove la Commissione e lo Stato membro interessato siano in disaccordo, la Commissione può chiedere al Consiglio di decidere a livello ministeriale***.

Or. en

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber

Emendamento 178
Articolo 21, paragrafi 3 e 4

3. Le informazioni previste al paragrafo 1, nonché ***il parere*** di cui al paragrafo 2, sono oggetto di una consultazione tra lo Stato richiedente, gli altri Stati membri in seno al Consiglio e la Commissione in particolare al fine di organizzare, se necessario, ogni forma di cooperazione reciproca tra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all'origine del ripristino dei controlli ed ai rischi per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica.	3. Le informazioni previste al paragrafo 1, nonché ***la decisione*** di cui al paragrafo 2, sono oggetto di una consultazione tra lo Stato richiedente, gli altri Stati membri in seno al Consiglio e la Commissione in particolare al fine di organizzare, se necessario, ogni forma di cooperazione reciproca tra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all'origine del ripristino dei controlli ed ai rischi per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica.
La consultazione di cui sopra ***dovrà*** avere luogo almeno quindici giorni prima della data prevista per la reintroduzione dei controlli.	La consultazione ***e la decisione*** di cui sopra ***dovranno*** avere luogo almeno quindici giorni prima della data prevista per la reintroduzione dei controlli.
4. I controlli possono essere ripristinati soltanto dopo la consultazione di cui al paragrafo 3.	4. I controlli possono essere ripristinati soltanto dopo la consultazione ***e la decisione*** di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 179
Articolo 21, paragrafo 1, lettera a)

a) i motivi della prevista decisione, precisando gli avvenimenti che costituiscono una minaccia grave per il suo ordine pubblico la sicurezza interna ***o la salute pubblica***;	a) i motivi della prevista decisione, precisando gli avvenimenti che costituiscono una minaccia grave per il suo ordine pubblico ***o*** la sicurezza interna;

Or. en

Motivazione

(Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 20).

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 180
Articolo 21, paragrafo 3

3. Le informazioni previste al paragrafo 1, nonché il parere di cui al paragrafo 2, sono oggetto di una consultazione tra lo Stato richiedente, gli altri Stati membri in seno al Consiglio e la Commissione in particolare al fine di organizzare, se necessario, ogni forma di cooperazione reciproca tra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all'origine del ripristino dei controlli ed ai rischi per l'ordine pubblico***,*** la sicurezza interna ***o la salute pubblica***.	3. Le informazioni previste al paragrafo 1, nonché il parere di cui al paragrafo 2, sono oggetto di una consultazione tra lo Stato richiedente, gli altri Stati membri in seno al Consiglio e la Commissione in particolare al fine di organizzare, se necessario, ogni forma di cooperazione reciproca tra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all'origine del ripristino dei controlli ed ai rischi per l'ordine pubblico ***o*** la sicurezza interna.

Or. en

Motivazione

(Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 20).

Emendamento presentato da Gérard Deprez

Emendamento 181
Articolo 21, paragrafo 4 bis (nuovo)

	4 bis. Lo Stato membro interessato informa il Parlamento europeo sulle misure prese conformemente al presente articolo.

Or. en

Motivazione

La motivazione è evidente.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 182
Articolo 22, paragrafo 1

1. Quando l'ordine pubblico**,** la sicurezza interna ***o la salute pubblica*** di uno Stato richiedono un'azione urgente, lo Stato membro interessato può ristabilire immediatamente i controlli alle frontiere interne.	1. Quando l'ordine pubblico ***o*** la sicurezza interna di uno Stato richiedono un'azione urgente, lo Stato membro interessato può ristabilire immediatamente i controlli alle frontiere interne.

Or. en

Motivazione

(Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 20).

Emendamento presentato da Rosa Díez González

Emendamento 183
Articolo 22, paragrafo 1

1. Quando l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica di uno Stato richiedono un'azione urgente, lo Stato membro interessato può ristabilire ***immediatamente*** i controlli alle frontiere interne.	1. Quando l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica di uno Stato richiedono un'azione urgente, lo Stato membro interessato può ristabilire ***quanto prima possibile*** i controlli alle frontiere interne.

Or. es

Emendamento presentato da Gérard Deprez

Emendamento 184
Articolo 22, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Lo Stato membro interessato informa il Parlamento europeo delle misure prese conformemente al presente articolo.

Or. en

Motivazione

La motivazione è evidente.

Emendamento presentato da Stefano Zappalà

Emendamento 185
Articolo 23, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Per quanto riguarda la terza proroga consecutiva, lo Stato membro richiedente spiega al Parlamento europeo la necessità dei controlli alle frontiere interne.

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 186
Articolo 24, paragrafo 1

1. In caso di minaccia di eccezionale gravità per l'ordine pubblico***,*** la sicurezza interna ***e la salute pubblica,*** che si ripercuote su diversi Stati membri, in particolare in caso di minaccia terroristica a carattere transfrontaliero, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere a maggioranza qualificata di ripristinare immediatamente i controlli di frontiera alle frontiere interne o ad alcune frontiere specifiche di tutti gli Stati membri o di alcuni di essi. L'estensione e la durata di	1. In caso di minaccia di eccezionale gravità per l'ordine pubblico ***o*** la sicurezza interna, che si ripercuote su diversi Stati membri, in particolare in caso di minaccia terroristica a carattere transfrontaliero, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere a maggioranza qualificata di ripristinare immediatamente i controlli di frontiera alle frontiere interne o ad alcune frontiere specifiche di tutti gli Stati membri o di alcuni di essi. L'estensione e la durata di questi controlli non devono eccedere quanto

questi controlli non devono eccedere quanto strettamente necessario per rispondere alla gravità eccezionale della minaccia.	strettamente necessario per rispondere alla gravità eccezionale della minaccia.

Or. en

Motivazione

(Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 20).

Emendamento presentato da Ewa Klamt e Manfred Weber

Emendamento 187
Articolo 24

Articolo 24	***soppresso***
Ripristino comune dei controlli alle frontiere interne a motivo di minaccia terroristica a carattere transfrontaliero	
1. In caso di minaccia di eccezionale gravità per l'ordine pubblico, la sicurezza interna e la salute pubblica, che si ripercuote su diversi Stati membri, in particolare in caso di minaccia terroristica a carattere transfrontaliero, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere a maggioranza qualificata di ripristinare immediatamente i controlli di frontiera alle frontiere interne o ad alcune frontiere specifiche di tutti gli Stati membri o di alcuni di essi. L'estensione e la durata di questi controlli non devono eccedere quanto strettamente necessario per rispondere alla gravità eccezionale della minaccia.	
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, decide la soppressione di tali misure eccezionali a maggioranza qualificata, non appena cessi la minaccia di eccezionale gravità.	
3. Il Parlamento europeo è informato senza indugio delle misure adottate conformemente ai paragrafi 1 e 2.	
Il presente articolo non impedisce una decisione immediata e concomitante adottata da uno Stato membro a norma	

dell'articolo 22.

Or. de

Motivazione

In deroga alle disposizioni dell'accordo di Schengen, la proposta della Commissione prevede di consentire anche al Consiglio, oltre allo Stato membro interessato, il ripristino dei controlli alle frontiere interne, su proposta della Commissione, in caso di minacce di eccezionale gravità, in particolare in caso di minaccia terroristica. Una decisione di questo genere, eventualmente in contrasto con la valutazione dello Stato interessato, è suscettibile di vincolare un gran numero di agenti che potrebbero essere impiegati per interventi più importanti o per scopi propri degli Stati membri, togliendo allo Stato membro interessato la libertà di disporre dei suoi funzionari, proprio in caso di minacce di eccezionale gravità. Un'iniziativa del genere non è prevista dai trattati europei e va quindi respinta.

Emendamento presentato da Rosa Díez González

Emendamento 188
Articolo 24 bis (nuovo)

Articolo 24 bis

Informazione del Parlamento europeo

Lo Stato membro in causa o, eventualmente, il Consiglio devono informare quanto prima possibile il Parlamento europeo delle misure adottate ai sensi degli articoli 21-24.

Or. es

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber

Emendamento 189
Articolo 27

Se i motivi per cui la clausola di salvaguardia è stata applicata lo consentono, lo Stato o gli Stati membri che ripristinano i controlli alle frontiere interne ***informano*** il pubblico ***in modo appropriato sul ripristino dei controlli nonché sui valichi di frontiera autorizzati***.	***La decisione di ripristinare*** i controlli alle frontiere interne ***è presa in modo trasparente e*** il pubblico ***ne è informato pienamente, a meno che sussistano serie ragioni di sicurezza per non agire in tal modo***.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 190
Articolo 30

1.La Commissione è assistita da un comitato.	1.La Commissione è assistita da un comitato***, in seguito denominato "il Comitato". Il Comitato è composto dai rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto dal rappresentante della Commissione*** .
2. ***Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 468/1999/CE***. ***Il periodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 468/1999/CE è stabilito in due mesi***.	2. ***Il Comitato adotta il proprio regolamento.***
3. ***Il comitato adotta il suo regolamento interno***.	3. ***Se tale regolamento impone requisiti procedurali per l'adozione delle misure attuative, il rappresentante della Commissione propone tali misure al Comitato e al Parlamento europeo.*** ***Il Comitato si pronuncia sulla proposta entro un tempo limite che il Presidente può fissare a seconda dell'urgenza e che non è inferiore a un mese. Il parere è pronunciato con la maggioranza di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato. I voti espressi dai rappresentanti degli Stati membri in seno al Comitato sono ponderati secondo le modalità di cui al suddetto articolo. Il presidente non vota.*** ***4. La Commissione adotta le misure proposte se sono in linea con il parere del Comitato e se nel frattempo la competente commissione del Parlamento europeo non ha sollevato alcuna obiezione.*** ***5. Se le misure proposte non sono in linea con il parere del Comitato, oppure se non è pronunciato alcun parere o se la competente commissione del Parlamento europeo ha sollevato un'obiezione, la***

Commissione presenta tempestivamente al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta sulle misure da prendere.

6. Se entro un periodo che non può superare tre mesi dal deferimento, la proposta non è respinta dal Parlamento europeo a maggioranza assoluta dei suoi membri o dal Consiglio che agisce a maggioranza qualificata, la proposta è approvata dalla Commissione. Diversamente, la Commissione presenta una proposta modificata o una proposta legislativa sulla base del trattato.

7. Fatte salve le misure attuative già adottate, l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento che riguardano l'adozione di norme e decisioni tecniche cessa quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Agendo sulla proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno la facoltà di prorogare il periodo di validità delle disposizioni pertinenti, conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato e, a tale scopo, rivedono le disposizioni prima della scadenza del periodo di quattro anni.

Or. en

Emendamento presentato da Rosa Díez González

Emendamento 191
Articolo 32 bis (nuovo)

Articolo 32 bis

Controllo dell'applicazione da parte della Commissione

La Commissione è responsabile del controllo dell'applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri. Le relazioni elaborate in materia vengono trasmesse periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. es

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 192
Allegato II, paragrafo 1, lettera a), primo trattino

- l'invito da parte di un imprenditore o di un'autorità a incontri o a manifestazioni di carattere commerciale, industriale o di servizio;	- l'invito da parte di un imprenditore o di un'autorità a incontri***, conferenze*** o a manifestazioni di carattere commerciale, industriale o di servizio;

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti all'allegato II cercano di definire in modo più generale i documenti necessari e di assicurare la necessaria flessibilità.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 193
Allegato II, paragrafo 1, lettera c), alinea (nuovo) e primo trattino

	pezze giustificative per quanto riguarda l'alloggio:
- un invito dell'ospitante;	- un invito dell'ospitante ***se del caso***;

Or. en

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 194
Allegato II, paragrafo 1, lettera c), alinea (nuovo) e terzo trattino

	pezze giustificative riguardanti l'itinerario:
- la conferma della prenotazione dell'organizzatore di un giro turistico;	- la conferma della prenotazione dell'organizzatore di un giro turistico ***o qualsiasi altro documento appropriato che indichi i piani di viaggio***;

Or. en

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 195
Allegato II, paragrafo 1, lettera c), alinea (nuovo)

	pezze giustificative riguardanti il ritorno:

Or. en

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 196
Allegato II, paragrafo 1, lettera e), primo trattino

- gli inviti, le prenotazioni o i programmi;	- gli inviti***, i biglietti di ingresso,*** le prenotazioni o i programmi ***che indicano, se possibile, il nome dell'organizzazione ospitante e la durata del soggiorno o qualsiasi altro documento appropriato che indichi lo scopo del viaggio***;

Or. en

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 197
Allegato II, paragrafo 2

2. La presunzione di disponibilità dei mezzi in quantità necessaria, quale prevista dall'articolo 5, paragrafi 1 e 3, si basa, ad esempio, sul possesso di contanti, assegni di viaggiatori ("traveller's cheque"), carte di credito e dichiarazioni di avallo. I documenti che attestano la presa in carico del cittadino di paesi terzi da parte di una persona legalmente residente nello Stato membro di destinazione possono altresì costituire una prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questa norma non deve figurare nell'allegato II. Visto il suo contenuto, è meglio porla all'articolo 5, paragrafo 3.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 198
Allegato X, punto1.2.6 bis (nuovo)

1.2.6 bis. I controlli sul traffico ferroviario non sono snelliti conformemente all'articolo 7.

Or. en

Motivazione

E' difficile immaginare circostanze impreviste in tale contesto. Il traffico ferroviario dovrebbe sottostare alle stesse regole che disciplinano il traffico marittimo e quello aereo (cfr. emendamenti 116 e 112).